

Comune di Strambino (Torino)

**VARIANTE PARZIALE N. 1 ALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 3 AL PRGC, AI SENSI DELL'ART. 17, C. 5 DELLA L.R. 56/1977 – ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Omissis -

**DELIBERA**

1 Di adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 alla variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, c. 5 della LR 56/1977, costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa*
- *Norme Tecniche di Attuazione – stralcio-*
- *Allegato N.T.A. : Tabulati*
- *Elaborato grafico – stralcio Tavv. 3.1. – 3.2 – 3.4 – 3.5;*

2 di dare atto che, ai sensi della DGR n.25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela e uso del suolo)*”, è stato concluso il procedimento con il verbale dell'organo tecnico comunale in data 15/09/2022 che ha espresso il parere di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

3 di dare atto che, la Variante non determina l'apposizione di vincoli espropriativi, pertanto non si è reso necessario espletare le procedure di cui all'art.11 del DPR 327/2001;

4 di dare atto che, non sono necessarie verifiche di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale, né di tipo idraulico-geologico, in quanto non viene in alcun modo modificato l'assetto insediativo del territorio;

5 dare atto che le modifiche sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente;

6 di dare atto che il PRG di Strambino è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;

7 di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

8 di dare atto che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n. 4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del PPR;

9 di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, cc. 5, 6 e 7 della LR 56/1977 e s.m.i.;

10 di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti, con particolare riferimento alla trasmissione della documentazione alla Città Metropolitana di Torino.

- Omissis-